



COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di Matera

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE E PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI DELLE
ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2022

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Esclusioni e limitazioni

CAPO II - ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art. 3 - Istituzione dell'albo

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

Art. 5 - Modalità di iscrizione

Art. 6 – Iscrizione

Art. 7 – Revisione periodica dell'albo comunale

Art. 8 – Cancellazione dall'albo

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

Art. 10 – Pubblicità dell'albo

CAPO III – CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI

Art. 11 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari

Art. 12 – Procedura per la concessione di contributi e/o vantaggi economici

Art. 13 – Criteri per la concessione di contributi e/o vantaggi economici

Art. 14 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico

Art. 15 – Rendicontazione dei contributi economici

CAPO IV – CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 16 - Soggetto competente alla concessione di patrocini

Art. 17 - Soggetti beneficiari dei patrocini

Art. 18 - Criteri per la concessione di patrocini

Art. 19 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

Art. 20 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

Art. 21 - Procedura per la concessione di patrocini

Art. 22 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

Art. 23 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

Art. 24 – Rendicontazione del patrocinio concesso

CAPO V – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 25 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione

Art. 26 - Disposizioni finali

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 49 e 50 dello Statuto Comunale, l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale delle associazioni e del volontariato e i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione;
- c) formazione e ricerca scientifica;
- d) cultura;
- e) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- f) sport e tempo libero;
- g) tutela dell'ambiente;
- h) turismo;
- i) promozione del tessuto economico sociale;
- l) protezione civile.

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

CAPO II - ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Art. 3 - Istituzione dell'albo

1. È istituito l'albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che svolgono attività in uno degli ambiti di cui al precedente art. 1.

2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo Comunale di cui all'art. 4, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) costituzione dell'associazione da almeno 6 mesi;
- b) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.

Art. 5- Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Comune, redatta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- l'oggetto e la finalità dell'associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'albo Comunale.

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente la richiesta.

Art. 6 - Iscrizione

1. L'iscrizione all'albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'associazione richiedente.

Art. 7 - Revisione periodica dell'albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il 31 marzo, il modulo predisposto.

2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'albo invita l'associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

3. Il Responsabile della tenuta dell'albo provvede d'ufficio, con cadenza quadriennale, alla revisione periodica dell'albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

Art. 8- Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'albo può essere disposta su richiesta del rappresentante legale dell'associazione.

2. La cancellazione dall'albo può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'associazione interessata.

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 - Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'albo possono, su loro formale richiesta:

- a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
- b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione d'appartenenza.

Art. 10 - Pubblicità dell'albo

1. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Lo stesso verrà pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.

CAPO III - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI

Art. 11 - Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari

1. Possono accedere ai contributi e/o vantaggi economici, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, tra quelle iscritte all'albo, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano realizzato, nell'ambito territoriale del comune di Ferrandina, almeno tre iniziative di interesse pubblico;

2. L'Amministrazione individua, anche periodicamente, le attività, iniziative e progetti per la realizzazione dei quali ritiene possano essere coinvolti i soggetti beneficiari a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio;

3. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, che siano tali da poter essere ricondotti a linee di sviluppo delle funzioni amministrative, in attuazione di quanto previsto al comma 1.

4. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è ricondotta, di norma, a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'amministrazione.

5. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili agli ambiti di attività dell'amministrazione indicati nell'articolo 1.

Art. 12 – Procedura per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici

1. L'Amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dal presente regolamento, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.

2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere contributi e/o altri vantaggi economici dall'amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.

3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 13 – Criteri per la concessione di contributi e/o vantaggi economici

1. I contributi e i vantaggi economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.

- Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno sono:
 - natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - numero di persone interessate dall'attività;
 - capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
- Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti sono:
 - finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - contenuto e valore dell'iniziativa;

- livello di partecipazione previsto;
- preventivo di spesa;
- presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti.

3. Se ricorrono le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.

4. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

5. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

6. La concessione di un vantaggio economico da parte dell'amministrazione può consistere anche nella messa a disposizione a titolo gratuito o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o nella disponibilità del Comune, il cui valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate, ove esistenti.

Non è necessario, solo per l'accesso a questa specifica forma di vantaggio economico, il possesso del requisito di cui all'art. 11, cpv 1.

Art. 14 - Verifica dell'utilizzo dei contributi e/o vantaggi economici

1. L'Amministrazione verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 15 - Rendicontazione dei contributi

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, di norma entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata; rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.
- b) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune.

CAPO IV - CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 16 - Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della giunta comunale:

a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);

b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

Art. 17 - Soggetti beneficiari dei patrocini

Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'amministrazione Comunale: associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio; altri organismi no profit; aziende pubbliche di servizi alla persona; soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'amministrazione Comunale anche le società, capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 18 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.

3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.

4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 19 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti all'articolo 18 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

2. L'Amministrazione comunale può concedere, altresì, il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;

b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

3. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette.

Art. 20 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Art. 21 - Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'amministrazione Comunale presentano un'istanza.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
- principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 22 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.

2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti all'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 23 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 11 e ss. del presente regolamento.

Art. 24 - Rendicontazione del patrocinio concesso

1. in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, di norma entro 15 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza;

b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.

CAPO V - PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 25 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 26- Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

3. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

Allegato:

Modello A – Richiesta di iscrizione all'albo;